

FEDERICO MORELLI (VIENNA)

GRAMMATÊPHOROI E VIE DELLA GIUSTIZIA NELL'EGITTO TARDO ANTICO*

Oggetto di questo lavoro è una serie di – per usare il termine estremamente vago con il quale testi del genere sono normalmente definiti – ‘lettere bizantine’, o tardo antiche, accomunate dal fatto di menzionare *grammatêphoroi*, “portatori di lettere” o “latori della presente”, secondo la interpretazione del termine che qui viene proposta.

L’esame di questi testi ha per scopo, attraverso la definizione da un lato del significato del termine γραμματηφόρος, dall’altro della funzione, del ruolo di queste persone, di inquadrare questi documenti in un contesto di tipo giuridico, e di trarne alcune conclusioni sulle vie seguite dalla giustizia nell’Egitto – ma verosimilmente in generale anche nel resto del mondo greco-romano – della fine del tardo antico.

1. I *grammatêphoroi*

Per il termine γραμματηφόρος si trovano a partire dal II secolo poco più di 70 attestazioni, in un numero di documenti di poco inferiore. Il *Wörterbuch* di Preisigke¹, senza dare una interpretazione del termine rimanda al vol. III Abschn. 8, relativo a uffici e funzioni amministrative, nel quale vengono semplicemente elencate le attestazioni. Lo stesso rimando all’Abschn. 8 si trova nei supplementi al *Wörterbuch* di Preisigke editi successivamente². Soltanto nel Suppl. III, di

* Questo lavoro è un risultato del progetto “Von der Spätantike zum Islam. Edition des Senuthios-Archives”

(<http://www.fwf.ac.at/de/abstracts/abstract.asp?L=D&PROJ=P17897>), da me condotto e finanziato dal *Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung* (FWF).

Per i criteri di citazione delle edizioni dei papiri e degli strumenti di lavoro papirologici, cfr. J.F. Oates *et al.*, *Checklist of Editions of Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets*, accessibile all’indirizzo

<http://odyssey.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html>

¹ F. Preisigke, *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden mit Einschluß der griechischen Inschriften, Aufschriften, Ostraka, Mumienbilder usw. aus Ägypten*, Berlin 1925-1931, I 307.

² E. Kießling, *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, mit Einschluß der griechischen Inschriften, Aufschriften, Ostraka, Mumienbilder usw. aus Ägypten*. Supplement 1 (1940-1966). Unter Leitung des Herausgebers bearbeitet von Winfried Rübsam, Amsterdam 1969-1971, p. 60; A. Jördens, *Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden. Mit Einschluß der griechischen Inschriften, Aufschriften, Ostraka*,

A. Jördens, p. 66, si trova, accanto al solito rimando all'Abschn. 8, la citazione di due documenti del VI secolo, per i quali viene dunque sottointeso un significato diverso: P. Rainer Cent. 79.7³ e SB XVI 12943.4⁴. Tolte queste due eccezioni, le attestazioni del termine sono dunque trattate nel *Wörterbuch*, come generalmente dagli editori, come se fossero tutte riferite a una professione, una funzione, un ufficio: in particolare alla funzione liturgica di messaggero.

In verità per questo significato del termine esistono solo 8 attestazioni in 7 documenti, quasi tutti relativi a nomine liturgiche e databili non oltre l'inizio del V secolo⁵. Si tratta di una minoranza delle attestazioni, che sono poi anche le più antiche. Questi casi qui non interessano.

Nella documentazione più tarda i *grammatêphoroi* sono menzionati sempre e solamente in lettere. Mai in altre tipologie documentarie, come sarebbe da aspettarsi se si trattasse di una qualifica professionale, indipendente dal tipo di documento nel quale essa si trova. Il ricorrere del termine a partire dal V secolo in una sola tipologia documentaria, e cioè le lettere, fa pensare che esso fosse usato non come una qualifica di valore assoluto, ma piuttosto per definire una persona proprio in relazione al testo nel quale essa viene menzionata.

E di fatti, prendendo in considerazione queste 'lettere' bizantine o tardo antiche, si constata che il *grammatêphoros* è *grammatêphoros* solo occasionalmente, in maniera contingente; in relazione cioè alla lettera nella quale egli è menzionato e che evidentemente egli porta a destinazione, indipendentemente da quale fosse la sua professione.

Si dovrà dunque tradurre più propriamente non "messaggero", o "portalettere", ma "latore della lettera", "latore della presente"⁶.

Mumienschilder usw. aus Ägypten. Supplement 2 (1967-1976), Wiesbaden 1991, p. 43; A. Jördens, Supplement 3 (1977-1988), Wiesbaden 2001, p. 66.

³ Per il quale la interpretazione corretta "der Überbringer dieses Briefes" risale all'editore del documento H. Maehler.

⁴ L'editore P.J. Sijpesteijn, *Drei Wiener Papyri aus byzantinischer Zeit*, JÖB 34 (1984), p. 44, intendeva invece – conformemente alla norma degli editori – il termine nel senso di "Briefträger".

⁵ P. Panop. Beatty 1.61, 253 (Panopoli 298), P. Oxy. XXXIII 2675.9-10 (318), LI 3623.8-9 (359), PSI X 1108.8 (Ossirinco 381), Chr. Wilck. 405.6-7 (Ossirinco 396), P. Oxy. LV 3796.9 (412); posteriore sarebbe P. Prag. II 196.2 (?), datato dall'editore al VI secolo, ma la cui scrittura fa pensare piuttosto ad una datazione anteriore, V se non fine IV. Anche la presenza della formula di saluti ἐρῶςθαί τε εὐλόχομαι a ll. 21-22 fa preferire una datazione anteriore al VI. Sulla liturgia dello ἀλιαδίτης ἥτοι γραμματηφόρος τοῦ ὄξέωσ δρόμου cfr. da ultimo A. Kolb, *Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich*, Berlin 2000 (Klio Beih. NF 2), pp. 203-204, 282.

⁶ Una discussione del significato del termine γραμματηφόρος con la conclusione esplicita che esso non sempre doveva riferirsi a una funzione all'interno dell'amministrazione, è a quanto mi risulta soltanto in A. Papatomas, P. Heid. VII 411.4 n.: "Als γραμματηφόρος wird hier die Frau bezeichnet, welche dem Adressaten den vorliegenden Brief überbracht hat. Der Terminus könnte theoretisch auch als amtliche Bezeichnung aufgefaßt werden.

Ora, lasciando da parte una serie di casi nei quali una persona si trova a recapitare una lettera senza avere una qualche connessione particolare con il suo contenuto⁷, ce ne sono altri nei quali la relazione tra il *grammatêphoros* e la missiva

In diesem Fall hätte die Frau, von der die Rede ist, das byzantinische liturgische Amt des ἀλιαδίτης ἦτοι γραμματηφόρος bekleidet. Dies ist allerdings nicht wahrscheinlich (...). Daß die Bezeichnung γραμματηφόρος sich nicht nur auf die das Amt ausübenden Personen beschränkte, zeigen Papyri, in denen die jeweiligen γραμματηφόροι ausdrücklich einen anderen Beruf, Stand, oder ein anderes Amt haben; vgl. z.B. P. Apoll. 24,1-2: (...); ferner P. Fouad. 88,1; P. Oxy. XVI 1857,1; 1858,3-4; 1861,1 und SB VI 9376,2.” In realtà i casi nei quali il termine non indica affatto una qualifica professionale o amministrativa, ma semplicemente colui che – per lo più occasionalmente – si trova a portare e a consegnare una missiva, sono la stragrande maggioranza. E cioè tutte le altre attestazioni al di fuori dei pochi documenti citati sopra alla n. 5.

⁷ I *grammatêphoroi* sono menzionati in apertura di lettera per sottolineare l'opportunità che si è presentata al mittente di inviare la lettera in SB XIV 11881.4-5 (? IV): καὶρὸν εὐροῦσα τοῦ ἰ γραμματηφόρου[ς]; o P. Apoll. Anō 54.1 (seconda metà VII, cfr. J. Gascou/K.A. Worp, *Problèmes de documentation apollinopolite*, ZPE 49 [1982], pp. 83-89): εὐρὼν τὴν εὐκαιρίαν (sic) τῶν παρόντων γραμματηφόρων; dello stesso genere P. Fouad. 88.1 (Afrodito ? Cfr. J. Gascou, P. Fouad 87: *Les monastères pachômiens et l'État byzantin*, BIFAO 76 [1976], pp. 159-163, VI), 89.1 (Afrodito ? Cfr. J. Gascou, *cit.*, VI), P. Oxy. XVI 1861.1 (VI o VII). La menzione del *grammatêphoros* può anche precisare in qualche modo le circostanze o il modo in cui è stata inviata la lettera, senza per questo avere un valore determinante nell'economia del discorso: P. Cairo Masp. III 67323.9-10 (Afrodito 540, cfr. C. Zuckerman in J.-L. Fournet, *Un nouvel épithalame de Dioscore d'Aphrodité adressé à un gouverneur civil de Thébaïde*, AnTard 6 [1998], p. 81): καὶ τὰ τοιαῦτα γράμματα ἀπέστειλα διὰ τοῦ γραμματηφόρου ἰ τῆ εἰ ἀδελφότητι; BGU IV 1039.10-11 (? biz.): τὴν δὲ ῥύσιν τοῦ οἴνου οὐκ ἐδυνήθηον δηλωσαι ἰ ὑμῖν διὰ τὸ πρὸ τοῦ τὸν οἶνον ἀντληθῆναι ὄλον ἐξελθεῖν τὸν γραμματηφόρον; P. Ross. Georg. III 21.8 (? VII): κατὰ σπουδὴν γὰρ ἀπέλυσαν τὸν γραμματηφόρον. Talvolta la menzione dell'invio di un *grammatêphoros* equivale più o meno a dire che si è inviata la lettera, se mai con un valore rafforzativo: come dire, “ho mandato una persona appositamente”: P. Alex. inv. 439.2-3 (p. 15) (? biz.): ὥστ' ἐμὲ ἰ ἀναγκαθῆναι πέμψαι τὸν γραμματηφόρον πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀδελφικὴν εὐλάβειαν. Dello stesso genere P. Grenf. I 66.2-3 (Apollonopolis ? Prima metà VI, cfr. *BL* XI p. 86): διὰ τῆς τοῦ ἰ ἀπέστειλα τὸν γραμματηφόρον παῖδα. In altri casi il *grammatêphoros* viene nominato perché egli deve svolgere una qualche altra funzione oltre quella di portare la lettera: così in CPR XIV 49 (Eracleopolite VI-VII) il mittente chiede al destinatario di inviargli degli indumenti tramite il *grammatêphoros* che consegna la lettera (lo stesso CPR XIV 49). O in PSI XIV 1426.7-8 (? VI cfr. R.S. Bagnall, *Five Problematic Fourth-Century Pieces*, *BASP* 27 [1990], p. 90), nel quale il destinatario deve consegnare alla persona che ha consegnato la lettera un *nomisma*, perché lo riporti al mittente (il denaro può, in alternativa, essere inviato anche tramite altre persone menzionate subito dopo). Così anche in P. Bodl. I 63.6-7 (? VII; ed.: “Late Byzantine period”) il *grammatêphoros* deve portare non si sa cosa al mittente; documenti, cfr. D. Hagedorn, *Bemerkungen zu Urkunden*, ZPE 151 (2005), pp. 131-132, in P. Wash. Univ. I 8.6-7 (Ossirinco VI); lino in SB XIV 11881.23-25 (? IV); un *phialion* in SB XIV 12123.1-2 (? V/VI); del grano in SB XVI 12943.3-4 (Arsinoite VI), e a quel che sembra P. Ness. III 158.8 (periodo arabo). Analoga la situazione di SPP XX 262.9 (?)

che egli porta è meno casuale. Il *grammatêphoros* porta la lettera cioè non per il semplice fatto che, recandosi da una località A a una località B, egli può svolgere questa funzione, bensì perché la missiva che egli recapita lo riguarda direttamente. Egli ha insomma un interesse diretto al contenuto della lettera, ed altrettanto diretto è l'interesse che egli ha a recapitarla. Il fatto di aver portato la lettera, ossia il fatto di esserne in possesso e di presentarla al destinatario, conferisce alla persona qualificata – sempre soltanto in relazione a quella situazione contingente e occasionale – come “portatore della lettera” o “latore della presente”, dei diritti o dei privilegi. La lettera con il suo contenuto è il documento che conferisce diritti o privilegi a chi ne è in possesso: come ad esempio nel caso di una lettera di raccomandazione⁸.

Tra questi documenti, un gruppo abbastanza nutrito è costituito da comunicazioni che lasciano intravedere con maggiore o minore chiarezza una serie di vicende – in senso lato – giudiziarie: liti, controversie, ricorsi alla e interventi

VII), nel quale senza usare il termine γραμματηφόρος si chiede comunque l'invio di denaro διὰ τοῦ ἀποδιδόντος τὴν ἐπιτολήν. Il *grammatêphoros* insomma fa un viaggio di andata e ritorno: porta la lettera e riporta indietro qualcos'altro. Assimilabile P. Alex. inv. 439.6 (p. 15s.), nel quale lo scrivente chiede al destinatario di inviargli, tramite il *grammatêphoros*, notizie sulla sua salute. Un po' diverso P. Oxy. VII 1071.8 (prima metà VI, cfr. F. Mitthof, *Korr. Tyche 436*, Tyche 17 [2002], p. 250), nel quale si chiede al destinatario di inviare una lettera ad altre persone tramite lo stesso *grammatêphoros*. In altri documenti il *grammatêphoros* è menzionato perché insieme alla lettera deve consegnare al destinatario anche qualcos'altro: in P. Cairo Masp. I 67068.6 (Afrodito VI), due *keratia*; in P. Laur. II 45.13 (Ermopolite, cfr. J. Rea, JEA 71 [1985] Suppl., p. 70, VI/VII) una quantità di vino; in P. Ness. III 47.2-3 (Nessana prima del 605?) del pesce; pesce anche in P. Oxy. XVI 1857.1 (VI o VII), da un *grammatêphoros* (correttamente tradotto: “who brings this letter”) che di mestiere era un *hippokomos*. Di lui il mittente non doveva fidarsi troppo, se dopo aver indicato con precisione la quantità del pesce inviato, chiede anche al destinatario di scrivergli per confermare che la quantità arrivata a destinazione è la stessa di quella inviata. Ancora, un *nomisma* in P. Oxy. XVI 1939.2 (VI o VII); dell'oppio in PSI I 49.4 (? VI) da un *grammatêphoros* che di mestiere è un guardiano; sei fichi o meloni in SB XIV 11492.12 (? VI). Nominati nel discorso in altri contesti, senza che comunque essi abbiano una rilevanza particolare, o in contesti non ricostruibili con una qualche chiarezza, in P. Apoll. Anò 55.1 (seconda metà VII, cfr. J. Gascou/K.A. Worp, *art. cit.*, pp. 83-89), P. Cairo Masp. I 67073.2 (Afrodito VI), III 67356.1 (Afrodito VI), P. Fouad. 87.34 (Afrodito ? Cfr. J. Gascou, *cit.*, VI), P. Haun. III 52.3 (? VI-VII) – il termine γραμματηφόρος è qui usato in riferimento alla persona che ha recapitato una lettera allo scrivente – P. Rainer Cent. 79.7 (Ermupoli VI).

⁸ Così in P. Oxy. I 156 (VI) i due *grammatêphoroi* – tradotto dagli editori come “letter-carriers” – devono essere arruolati come buccellari; per evitare equivoci o scambi di persona, ne vengono indicati – cosa inusuale in questo genere di documenti – anche i nomi. SB VI 9376.2 (Skithi, Wâdi Natrûn ? VI/VII) è una richiesta di riservare (o di marchiare ?) tre animali per i monaci latori della lettera (qui correttamente tradotto come “the bearers of this letter”). SPP VIII 1036 (Ermupoli 592, cfr. P.J. Sijpesteijn, *Ein weiterer Magistor-Text*, ZPE 49 [1982], p. 117 n. 1): ordine di consegnare al *grammatêphoros* 30 *pholleis*.

della autorità. Questi testi mostrano per lo più una struttura unitaria e si distinguono per alcuni termini, espressioni, e formule ricorrenti.

2. Un esempio

Tra i non pochi testi inediti di questo genere che ho potuto individuare nella *Papyrussammlung* della *Österreichische Nationalbibliothek*, un esempio rappresentativo è P. Vindob. G 40259⁹, che illustra chiaramente quanto accennato finora.

P. Vindob. G 40259

11,4 x 17,7 cm

metà VII

Ermopolite

- ↓ 1 † ὁ παρὼν γραμματηφόρος ἦλθεν λέγων ὡς
 2 συναλλαγήν ἔχει μετὰ τινων ἀπὸ τῆς κόμης Cιρ[
 3 κ[α]ἰ τοῦ ἐποικείου Πταλ. διαλάβη [ο]ῦν τὸ πρᾶγμα ἢ μεγαλο(πρέπειά)
 4 σου ἀλλὰ καὶ διοικήσει μετὰ τοῦ δικαίου. εἰ δέ τί ποτέ
 5 ἐστὶ πέμψον μοι αὐτοὺς ἐνταῦθα καὶ διοικήσω τὸ πρᾶγμα
 6 αὐτῶν † tracce

verso

- 7] τ[φ] τὰ πά(ντα) περιβλέ(πτω) (καὶ) τι(μῆς) ἀξίω Cενοῦθίω διοικ(η)τ(ῆ)
 † Τ[α]υρ[ι]ῖ[voc]

3. 1. ἐποικίου

“Il presente latore della lettera è venuto dicendo che ha una controversia con alcuni del villaggio di Sir... e dell’abitato di Ptal. La tua magnificenza dunque esamini la cosa, ma anche la regoli con giustizia. Se poi ci fosse qualche problema, mandameli qui, e regolerò io la loro questione.”

verso: “al sotto ogni aspetto notevole e degno di stima Senouthios *dioikêtês* † Taurinos”

La ricostruzione dei fatti: un tale si è recato dallo scrivente, per lamentarsi di una controversia che egli ha con alcune persone di due villaggi. L’istanza che ha ricevuto le sue lamentele scrive dunque la comunicazione conservata nel papiro per incaricare il *dioikêtês* Senouthios di esaminare la cosa e di risolvere la questione, come egli dice, secondo giustizia. Nel caso ci dovessero essere problemi, e cioè se Senouthios non dovesse essere in grado di risolvere la controversia, i contendenti dovranno essere mandati dallo scrivente, che si occuperà personalmente della cosa.

P. Vindob. G 40259 fa parte di un archivio, per la gran parte ancora inedito¹⁰. Sulla base di altri documenti dello stesso archivio è possibile stabilire che il mittente, Taurinos, è un funzionario di grado elevato dell’ufficio del pagarco.

⁹ Ringrazio Cornelia Römer per il permesso di pubblicazione.

¹⁰ Si tratta dell’archivio di Senouthios *anystês*, per il quale vedi sopra n. *.

L'ἐνταῦθα di l. 5 deve allora riferirsi alla città, Ermupoli, capitale della pagarchia e sede degli uffici della amministrazione regionale.

Il destinatario Senouthios porta il titolo di *dioikêtês*: come è da intendere questo titolo, e come deve egli risolvere la questione? Ha egli un potere coercitivo che gli permette di imporre una decisione? È il titolo di *dioikêtês* da intendere semplicemente come “amministratore”, o si tratta piuttosto di una funzione pubblica, come aveva concluso Steinwenter¹¹ sulla base dei documenti copti di Jeme?

In questo caso il *dioikêtês* avrebbe “als erste und wichtigste ihrer Funktionen (...) die Mitwirkung an der Beilegung privater Rechtsstreitigkeiten”¹². “Vermittlung der Dialysis ist also das Wesen der «richterlichen» Funktion des Dioiketen. (...) Er kann aber auch selbst das Richteramt an sich nehmen und auf der Abschluß der Dialysis unmittelbaren Einfluß nehmen”¹³. Il *dioikêtês* “als Dialysisrichter entfaltet (...) die einflußreiche Tätigkeit eines Rechtsschutzorganes, genießt offenbar das Vertrauen der ihr Recht suchenden Bevölkerung und vermag durch Streitabwendung, bezw. Streitlegung die Zahl der Prozesse zu vermindern und dadurch den ordentlichen Richter, den Pagarchen, zu entlasten.”¹⁴

Per quel che riguarda il ruolo del *grammatêphoros*, esso è facile da definire: egli ha portato le sue lamentele all'ufficio della pagarchia, e ne riceve in risposta P. Vindob. G 40259 con istruzioni per una istanza inferiore alla quale viene trasmesso il caso. Con questa risposta in mano egli deve presentarsi al funzionario delegato a risolvere la controversia per ottenere il suo diritto. Solo in questo contesto egli è *grammatêphoros*, in relazione alla comunicazione che lo riguarda direttamente e che egli deve consegnare per difendere i suoi interessi.

3. La struttura e il contenuto

Confrontando P. Vindob. G 40259 con gli altri documenti che mostrano *grammatêphoroi* in contesti analoghi, è possibile metterne in evidenza gli elementi comuni, e chiarire ulteriormente il procedimento all'origine di questi testi. La maggior parte di queste comunicazioni trasmette il caso da una istanza superiore ad una inferiore; in altre è invece un sottoposto che invia (o reinvia) il *grammatêphoros* ad un superiore; oppure si tratta di comunicazioni tra persone di ambiti diversi, tra le quali è impossibile riconoscere un rapporto di gerarchie definito. La sostanza comunque – come la forma e la struttura – di questi testi è la stessa: una persona che ha ricevuto una lamentela trasmette ad un'altra la soluzione del caso.

¹¹ A. Steinwenter, *Studien zu den koptischen Rechtsurkunden aus Oberägypten*, Leipzig 1920 (SPP XIX), pp. 19-25.

¹² Steinwenter, *cit.*, p. 20.

¹³ Steinwenter, *cit.*, p. 22.

¹⁴ Steinwenter, *cit.*, p. 33.

3.a L'inizio del procedimento

Il primo passo è la lamentela che il *grammatêphoros* ha portato davanti a qualche istanza – non necessariamente un funzionario –. I testi sembrano lasciare intendere che almeno in un buon numero di casi ciò fosse fatto di persona, oralmente: senza cioè una lamentela scritta, una petizione.

P. Vindob. G 40259: ὁ παρὼν γραμματηφόρος ἦλθεν λέγων ὡς, “il presente latore della lettera è venuto dicendo che”.

Analoga la apertura di altri documenti:

P. Ross. Georg. V 12a1 (? VI/VII) ὁ γρα[μμ]ατηφόρος λέγει;

PSI VII 824.1 (? VI) ὁ γραμματηφόρος ἦλθεν λέγων ὅτι;

SB XXIV 16116.1 (? VII) ὁ γραμματηφόρος πρεσβύτερος ἦλθεν ἐγγύς μου λ[έγων]¹⁵;

SPP X 152 r.1 (Arsinoite VII invece del VI-VII dell'edizione) ὁ γραμ[μ]ατηφόρος γεωργός¹⁶ προσῆλ[θ]εν;

P. Vindob. G 16199.1 (? VII) (inedito¹⁷): οἱ γραμματηφόροι ἀμπελοφυργοὶ (...) ἦλθαν ἐνταῦθα λέγο[ντες] ὅτι¹⁸; un richiamo a questa azione iniziale dei *grammatêphoroi* lo si ritrova anche più avanti nello stesso documento: διότι ἦλθαν καὶ προσῆλ[θ]όν μοι. Un analogo riferimento è in CPR XXV 20.3 (? VII) ἐπειδὴ ὁ ἀπελθὼν εἶπεν ὅτι;

P. Oxy. VIII 1164.1 (VI o VII) οἱ γραμματηφόροι ἦλθαν πρὸς ἐμέ¹⁹;

P. Lond. III 1073.1 (p. 251) (? VII invece del VI dell'edizione) οἱ γραμματηφόροι²⁰ γεωργοὶ λέγουσιν;

A questa categoria di documenti potrebbe essere ricondotto anche P. Apoll. Anô 3 (seconda metà VII²¹), la cui apertura è (l. 1): ἐπειδὴ ὁ παρὼν γραμ[μ]ατηφό[ρος] ὁ Μ]ωαγαρίτης εἶπεν [²².

¹⁵ Invece del λαλ[ῆσαι] dell'edizione. Oggetto della lamentela del *grammatêphoros* doveva essere qui l'invio di una persona, invalida – per il significato da dare a ἀδύναμον, cfr. P. Oxy. LVIII 3960.23 (621) – a *Babylôn* (εἰς Βαβυλῶνα da leggere dopo le prime tre lettere dal senso ancora oscuro di l. 2), al-Fustât, evidentemente per prestazioni di lavoro coatto. Sul *verso* è da leggere διοικ(η)τ(ῆ) invece di διοικητῆ; [Π]έτρος ἐλ(ά)χ(ις)τος † invece di [Πέ]τρος ἐλ(έ)ει. L'indirizzo doveva finire qui, né ci sono elementi per ipotizzare la completamente perduta l. 5 trascritta nell'edizione. Nel papiro non c'è niente che possa far pensare che il mittente fosse un vescovo, come invece supposto dall'editore.

¹⁶ Cfr. N. Gonis, *Korr. Tyche* 337, *Tyche* 14 (1998), p. 331.

¹⁷ Edizione in preparazione da parte di Federico Morelli.

¹⁸ Per evitare scambi di persona i nomi dei *grammatêphoroi* sono indicati in questo documento, come anche in P. Oxy. I 156.

¹⁹ In questo caso i *grammatêphoroi* si sono recati dallo scrivente non per presentare la loro lamentela, ma per consegnare la risposta già avuta da un'istanza superiore, vedi più avanti punto 3.d e n. 60.

²⁰ Per la lettura, Grenfell/Hunt in *APf* 4 (1907), p. 558.

²¹ Per la datazione di tutto l'archivio, J. Gascou/K.A. Worp, *art. cit.*, pp. 83-89.

²² Dopo la prima linea, con la esposizione del problema – relativo a un acquisto di legna da ardere e al suo prezzo – perduta in lacuna, seguirebbero a l. 2 le istruzioni sulle misure da prendere: οὖν παράσχετ[ε] [] του ξυλοκα[υ]σίμου; a ll. 3-4 ci sarebbe la motivazione per le misure prescritte: in particolare cfr. il χρεωτέι di l. 4. Il διοικήκη μετὰ του[] di l.

Dello stesso tipo, per quanto il termine γραμματηφόρος vi sia sostituito dalla perifrasi ὁ ἀποδιδουὺς ὑμῖν τὴν παροῦσαν [μου ἐπιτολήν], PSI Congr. XI 14.3-4, 7 (Apollonos Anò seconda metà VII²³): ὁ ἀποδιδουὺς ὑμῖν τὴν παροῦσαν [μου ἐπιτολήν (...)] (...) καὶ ὡς εἶπέν μοι (...) εἶπέν μοι δὲ καὶ τοῦτο, ὡς.

Riferimenti in forma diversa a ciò che è stato detto dai *grammatêphoroi* e alla loro iniziativa di presentare il loro caso allo scrivente, si trovano in P. Strasb. IV 279.6 (Afrodito²⁴ VI) τῶν [λ.]εγομένων παρὰ τοῦ γραμματηφ[ό]ρου; SPP XX 212.1-2 (? VI-VII), ἐὰν ἀληθεύει²⁵ ἡ γραμματηφόρος (...) αὐτὴν προελθεῖν μοι, nel quale il riferimento al προελθεῖν si trova, come anche in CPR VIII 55.2 (Arsinoite²⁶ VII invece del V/VI dell'edizione) ἔν τινι προελθεῖν, più avanti nel corpo del documento e in un contesto che si discuterà più avanti.

Il verbo che viene usato, oltre al semplice ἔρχομαι, è προέρχομαι, più volte attestato anche in epoche precedenti per il “rivolgersi” con una petizione o una richiesta a un'autorità²⁷.

3.b L'esposizione del caso

Segue quindi l'oggetto della lamentela. In P. Vindob. G 40259 è genericamente questione di una non meglio precisata controversia: ὡς ἰ συναλλαγὴν ἔχει μετὰ τινῶν.

In altri testi la natura della controversia o dei problemi viene meglio specificata: in questi casi è l'istanza che ha ricevuto la lamentela a esporre o almeno a introdurre il problema al destinatario delegato a risolvere il caso. Se ciò implichi in qualche modo una presa di posizione dello scrivente a favore del *grammatêphoros* – o

4 richiama il διοικήσει μετὰ τοῦ δικαίου di P. Vindob. G 40259.4, e potrebbe anch'esso essere un invito a risolvere la questione secondo giustizia.

²³ Per la datazione di tutto l'archivio, J. Gascou/K.A. Worp, *art. cit.*, pp. 83-89.

²⁴ J. Gascou/J.-L. Fournet in *BL* XI 255.

²⁵ Il concetto espresso ed anche il formulario sono gli stessi che si ritrovano più volte in petizioni: per l'età tolemaica, A. Di Bitonto, *Le petizioni al re. Studio sul formulario*, Aegyptus 47 (1967), pp. 47-48; *Le petizioni ai funzionari nel periodo tolemaico. Studio sul formulario*, Aegyptus 48 (1968), p. 98; *Frammenti di petizioni del periodo tolemaico. Studio sul formulario*, Aegyptus 56 (1976), p. 136.

²⁶ Cfr. J. Gascou in *BiOr* 42 (1985), p. 336.

²⁷ Cfr. ad esempio BGU II 614.12 (Arsinoite 217): προελήλυθα διὰ βιβλιδίων τῶ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι; P. Oslo II 62.6-7 (? prima metà IV, cfr. P. Oslo III p. 277): τ]ῶ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι π[ρο]cῆλθον; SB VI 9194.13s. (Alessandria III): προcῆλθεc τῶ ἐπ[ι]cτρατῆγῳ; P. Rainer Cent. 99 r. 5 (Ermopolite 451): διὰ λιβέλλου δόceωc προελθῶν τῶ λαμπ[ρο]τάτῳ ἡγεμόνι; P. Cairo Masp. I 67002 II 10 (Antinoe 567, cfr. J. Maspero, *Les papyrus Beaugé*, BIFAO 10 [1912], p. 137 ss.): καὶ τινεc ἐξ ἡμῶν τοτε προcῆλθον τῶ εἰρημ(ένῳ) ἐνδοξ(οτάτῳ) δουκί; SB VI 9616 v. 18 (Antinoe 550-8?): προελθεῖν τῶ ἐνδοξοτάτῳ [δο]υκί; per il rivolgersi a un ufficiale con la risposta ottenuta in seguito ad una petizione già presentata a un'autorità superiore, in Chr. Mitt. 93.18 (Ermupoli c. 250): προcῆλθεν κατὰ τ[η]ν ὑπογραφὴν τῆc ἡγεμονίac τῶ ἐπιcτρατῆγῳ.

comunque in merito alla controversia – più netta rispetto a testi nei quali, come in P. Vindob. G 40259, si parla in maniera più neutrale di una controversia e l'esposizione del caso è lasciata al *grammatêphoros* stesso, è difficile dire.

Testi di questo tipo sono:

P. Ross. Georg. V 12a1 (? VI/VII) λέγει ἐν τῇ πεδιά[δι διαπ]εφωηκέναι λιγοκαλάμησ π[;

PSI VIII 938.2 (Afrodito VI) παρεκράτησεν εἰκοσιδύο κεράτια τῶν γραμματηφόρων;

P. Lond. III 1162 r.12 (VII)²⁸ καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἠναγκάσθησαν κτλ.;

P. Lond. III 1073.1-2 (? VII) κωλύεσθαι (οἰκοδομησαι, come risulta da l. 3²⁹) ἀκαίρως παρὰ τινῶν ἰγιτόνων (*sic*) αὐτῶν ἐκ τῇ κόμῃ;

P. Strasb. IV 279.6-7 (Afrodito VI) παθόντος οὐ μ[ἰ]παρὰ τῶν ποιμένων τοῦ λαμπροτάτου κ]αὶ ψευδοτυρ[άν]νου.

In diversi casi i *grammatêphoroi* si sono rivolti a una autorità per lamentarsi di abusi da parte della amministrazione, come nel caso della indebita riscossione di tasse di P. Cairo Masp. II 67194.3-6 (Afrodito c. 570³⁰)³¹ ὡς τῆς ὑμετέρας ἰ ἀδελφότητος ἀπαιτούσης τὸν εἰρημένον ἰ γραμματηφόρον ἄνδρα φανερόν χρυσίον ? ἰ ὑπ[ἐρ ἀρουρῶν] μὴ οὐδῶν ὑπ' ἀ[ύ]τό[υ]³². Alcuni di questi documenti riguardano incarcerazioni – almeno dal punto di vista del *grammatêphoros* – illegittime:

PSI VII 824.1-2 (? VI) ὅτι ἔχεις τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἰ εἰς τὴν φυλακὴν καὶ ἔλαβες τὰ ἄλλ(λ)α τὰ αὐτοῦ;

P. Vindob. G 16791.2³³ (Ermopolite VII) μᾶλλον³⁴ ἐκράτησαν τὸν μισθογεωργὸν αὐτοῦ οἰ ἀπὸ Cιγκερή;

²⁸ Edito in *BL* I 294, e mai ripreso in *SB*. La datazione al VII-VIII indicata nell'edizione è da precisare al VII (comunicazione di N. Gonis). Anche in questo documento, analogamente a PSI Congr. XI 14 (vedi sopra al punto 3.a), il termine γραμματηφόροι è sostituito dalla perifrasi (ll. 5-6) τοὺς (...) ἀναδιδοῦντας (l. ἀναδίδοντας) (...) τὴν παροῦσάν μου ἐπιστολήν.

²⁹ Fatti dello stesso genere, e cioè l'impedimento di costruire, sono all'origine di petizioni al re nel periodo tolemaico: P. Ent. 13.5 κекάλυκεν οἰκοδομεῖν; P. Ent. 102.4 κωλύειν με οἰκοδομεῖν.

³⁰ Datazione di F. Reiter nello *Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens*: <http://aquila.papy.uni-heidelberg.de/Hauptregister/FMPro?-db=hauptregister%5f&Numer=67194&-format=DFormVw.htm&-lay=Einzel&-max=1&-skip=0&-token=25&-find>

³¹ In questo caso lo scrivente espone il caso sulla base non delle dichiarazioni dirette del *grammatêphoros*, bensì secondo quanto gli è stato scritto dal suo superiore, il *topotêrêtês*, al quale è stata presentata la lamentela.

³² Altri casi analoghi sono riconoscibili dalle misure che il destinatario della lettera dovrà prendere: CPR XXV 20.2, ἢ μὴ ἀπαιτήσης αὐτόν. Faccende di imposizioni o di riscossioni fiscali sono probabilmente all'origine anche di *SB* VI 9208 (? VI/VII) e P. Heid. VII 411. Per *SB* XXIV 16116, cfr. sopra n. 15.

³³ Ringrazio A. Papathomas per avermi comunicato il testo di questo documento, che egli prevede di pubblicare nel 2006.

CPR XXV 20.4-5 (? VII) καὶ ὅτι τὸν ὄμηρον αὐτοῦ |] εἰς φυλακὴν;
 e forse anche in P. Heid. VII 411.4 (Ermopolite VII) μᾶλλον γὰρ τὰ τέκνα τῆς γυ[ναικός, se
 nella lacuna destra è da integrare una forma di κρατέω³⁵.

3.c L'ordine o richiesta di intervento

Dopo queste premesse, lo scrivente dà gli ordini che sono propriamente l'oggetto e il fine della sua comunicazione. P. Vindob. G 40259: διαλάβη [ο]ῦν τὸ πρᾶγμα ἢ μεγαλο(πρέπειά) | του ἄλλα καὶ διοικήσῃ μετὰ τοῦ δικαίου: il destinatario deve esaminare la questione e risolverla secondo giustizia.

Analogamente in altri documenti:

P. Apoll. Anō 61.4-6 (seconda metà VII³⁶) ἀπελθέτωσαν | ἐκ δευτέρου εἰς δί[αι]ταν, καὶ π[οίη]σον αὐτοῦς (...) ἐμμεῖναι τὰ κριθησόμενα;

P. Oxy. VIII 1164.8 s. (VI o VII) ἐπιτρέψατε αὐτοῖς ἐλθεῖν εἰς δίαιταν (...) καὶ τὰ ἀπὸ διαίτης ποιῆσαι;

P. Oxy. XVI 1839.1 (VI) [παρασκευά]σον Κυριακὸν τὸν υἱὸν Βάμου ἀπελθεῖν εἰς δίαιταν μετὰ τῆς γραμματηφό[ρου];

verosimilmente P. Ross. Georg. V 10.4 (Arsinoite VII) καὶ ἀπάλλαξον (?)³⁷ τὸ πρᾶγμα τοῦ γραμματηφόρου;

P. Ross. Georg. V 12a 2 (? VI/VII)] [] π[] ἀπαλλαγῆναι;

CPR XXV 20.1 s. (? VII) ἴνα ἢ δικάσῃ τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ (...) ἢ μὴ ἀπαιτήσῃ αὐτὸν;

P. Lond. III 1162 r. 6-8 (VII) ἰλαρῶς | ἀκουσθῆναι καὶ δι[ακρ]ιθῆναι τὸ κατ' αὐτοῦς | πρᾶγμα;

PUG I 34.3-6 (? VI)³⁸ θελήσατε τοῖνυν | μεταξύ αὐτῶν | γενέσθαι καὶ δι[α]λύειν | μετὰ τοῦ δικαίου;

CPR VIII 55.1 (Arsinoite VII) θελήσῃ σου ἢ καθοσίωσις ἀπαλλάξαι τὸ πρᾶγμα;

P. Grenf. II 93.1 ss. (Apollonos Anō ?³⁹ VI/VII) παρασκευάσαι Φοιβ[άμ]μονα τὸν | πρεσβύτερον τὸ δίκαιον φυλάξῃ (l. φυλάξαι) τῷ γραμματηφόρῳ (...) νοθετήσαι αὐτὸν | πρὸς τὸ δίκαιον;

P. Strasb. IV 279.5-6 (Afrodito VI) καταξιώσάτω τοῖνυν ἢ ὑμετέρα εὐδοκίμησις ἀκροάσ[α]σθαι τῶν [λ]εγομένων.

³⁴ Per il significato da attribuire a μᾶλλον, “illegittimamente”, “ingiustamente”, cfr. J. Gascou, *Trois ordres de libération d'époque arabe (à propos de P.Strasb. G 329)*, di prossima pubblicazione nella *Gedenkschrift P.J. Sijpesteijn*.

³⁵ Un altro testo che riguarda imprigionamenti illegittimi di persone da impiegare per prestazioni di lavoro coatto, è P. Vindob. G 30067 (Ermopolite VII) (inedito): ἐκρατήθη ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ (...) καὶ χθὲς πάλιν ἐκρατήθη ὁ ἄλλος ἀδελφὸς αὐτοῦ.

³⁶ Per la datazione di tutto l'archivio, J. Gascou/K.A. Worp, *art. cit.*, pp. 83-89.

³⁷ Una lettura ἀπάλλαξον κτλ., “e risolvi la faccenda del latore della lettera”, è probabilmente da preferire alla lettura καὶ ὑπάλλαξον τὸ πρᾶγμα τοῦ γραμματηφόρου, “und verpfände den Besitz des Briefträgers”, dell'edizione.

³⁸ Di questa lettera è conservata soltanto la parte finale. Per contenuto e struttura essa è comunque analoga agli altri testi qui presi in esame. La menzione dei *grammatêphoroi* può bene essere andata perduta con l'inizio del documento.

³⁹ Cfr. K.A. Worp, *A Checklist of Bishops in Byzantine Egypt (A.D. 325-c. 750)*, ZPE 100 (1994), p. 289 n. 36.

Tra questi documenti alcuni fanno esplicitamente riferimento ad una *diaita*, un arbitrato, come via per risolvere la controversia: P. Apoll. Anô 61, P. Oxy. XVI 1839, P. Oxy. VIII 1164; così anche in PUG I 34, con il verbo διαλύειν, che rimanda appunto ad una *dialysis*. Lo stesso potrebbe essere ancora in altri casi, nei quali però i verbi ἀπαλλάσσει⁴⁰, διακρίνω⁴¹, δικάζω⁴², ἀκροάομαι⁴³ non sono univoci o discriminanti.

È evidente comunque, che anche in quei casi nei quali la soluzione della controversia deve essere ricercata attraverso un arbitrato, una mediazione, o comunque un procedimento extragiudiziario, le parti devono trovare un accordo in seguito a una decisione presa da un'istanza superiore; nel caso specifico dalla persona che avendo ricevuto una lamentela ordina ad un sottoposto di prendere determinate misure. In P. Apoll. Anô 61, che pure indica l'arbitrato come via per la soluzione della controversia, l'affermazione che uno dei due contendenti è un bugiardo predetermina già l'esito del procedimento. L'arbitrato è dunque solo una via per dare una forma giuridica ad una decisione che di fatto è già stata presa⁴⁴.

⁴⁰ Accanto a significati più specifici – cfr. ad esempio P. Apoll. Anô 61.2-3 n.: “faire une tentative de conciliation”, F. Preisigke, *Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyptens*, Göttingen 1915, p. 25 s. v. 3 –, il verbo ha anche il significato più generico di “risolvere, sistemare una questione”.

⁴¹ Le attestazioni del verbo nei papiri superano di poco la decina. Per il verbo in contesto arbitrale, J. M. Modrzejewski, *Private Arbitration in the Law of Greco-Roman Egypt*, JJP 6 (1952), p. 253 n. 145, e T. Varie 1.10 (? VII); in contesto giudiziario e.g. in P. Tor. Choach. 12 VII 3 (Tebe 118 a.C.), P. Oxy. XLVI 3285.30 (II/III) (?), XLVII 3366.33 (258, cfr. W.H.M. Liesker, *The Dates of Valerian Caesar and Saloninus*, in B.G. Mandilaras [ed.], *Proceedings of the XVIII International Congress of Papyrology (Athens 25-31 May 1986)*, Athens 1988, II p. 460 n. 23).

⁴² Il verbo è attestato solo in contesto giudiziario: ad esempio BGU I 288.7 (Arsinoite 144-147), IV 1024 V 5, 14 (Ermupoli dopo il 360, cfr. F. Mitthof, *Annona Militaris*, Firenze 2001, p. 480 e n. 869), VII 1567 B 14 (Arsinoite III), XV 2492.8 (? II), etc. Va detto però che soltanto tre sono le attestazioni posteriori al IV secolo, e cioè CPR XXV 20, SPP XX 212 (? VI-VII), e SPP XX 255.4 (Menfi VI) (leggere qui πρὸς ὃ ἐδικακάμην per πρὸς ὃ ἐδικακάμην, invece del τρόπῳ ἐδικακάμην dell'edizione): non è chiaro in questi casi se si tratti di contesto giudiziario o arbitrale. In contesto arbitrale sono d'altra parte attestati il termine δικάται e il verbo δικαίω: Modrzejewski, *art. cit.*, pp. 248 e n. 85, 253 e n. 149.

⁴³ Per ἀκροάομαι in contesto di giudizio arbitrale ma non solo, Modrzejewski, *art. cit.*, p. 253 n. 133, e da ultimo P. Paramone 16.5 n.

⁴⁴ La lettera è inviata da Liberios al pagarco Papas, suo figlio. In che qualità Liberios scriva al figlio – con il tono di dare ordini piuttosto che di chiedere un favore – non è chiaro. Egli è ex-pagarco, cfr. J. Gascou/K.A. Worp, *art. cit.*, pp. 84 e n. 8, 89, e pare ben introdotto negli ambienti amministrativi. Nella sua lettera egli fa riferimento ad un testimone che ha già fatto la sua deposizione – a favore di una delle due parti – al *dikastês*, ed invita energicamente il figlio a non permettere più che siano commesse ingiustizie.

Casi di questo genere non sono nella sostanza molto differenti da quelli nei quali al destinatario viene soltanto demandata la applicazione di una decisione già presa, come in:

P. Apoll. Anō 23.2 (seconda metà VII⁴⁵): παρασκευάσατε πέμψαι τὸ τριμήνιν;

P. Apoll. Anō 24.4 s. (seconda metà VII⁴⁶): ἀπαίτησον αὐτῶ τὸ | χρέος αὐτοῦ;

PSI VII 824.2-3 (? VI) θέλης[ον οὖν | ἀπολύσαι τὰ ἄλλα τὰ αὐτοῦ καὶ φυλαχθῆ(ναι) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ;

PSI VIII 938.3-4 (Afrodito VI) θέλησον οὖν π[ᾶς]ιν τρόποις ἀπαιτῆσαι | αὐτοῖς (sic) ὅσα χρεωστοῦσιν (...) καὶ δοῦναι τοῖς γραμματηφόροις; e ancora sul *verso*, come riepilogo del contenuto della lettera, ἀπάλλαζον δὲ αὐτοὺς καὶ ὧν χρεωστοῦνται περὶ αὐτῶν;

SPP X 152 r. 3 (Arsinoite VII) παραγγείλη οὖν [ἡ σή⁴⁷;

SPP XX 212.1-2 (? VI-VII) ἐὰν ἀληθεύει ἡ γραμματηφόρος ὅτι ἐδικάσθη μετὰ τ[οῦ] ἀντιδίκου αὐτῆς πρὸς τὴν δίκην ἀπάλλαξων (sic) αὐτοῦς⁴⁸;

PSI Congr. XI 14.9 (Apollonos Anō seconda metà VII) παρασκευάσαι τὸν χρεωστοῦντα αὐτῶ ἀπαλλάξαι αὐτοῦ τὸ χρέος;

P. Cairo Masp. II 67194.7 (Afrodito c. 570) καταξιώσατε οὖν φυλάξαι τὸ δίκαιον τῶ γρ[α]μμ[α]τ(ηφόρῳ);

P. Lond. III 1073.2-4 (? VII) καταξιώσατε οὖν γράψαι τοῖς πρωτοκομήτ(αις) | ἐφιδεῖν (l. ἐπ-) τὸ κτίσμα καὶ συγχωρῆσαι αὐτοὺς οἰκοδομησάμενοι ἐὰν τὸ δίκαι[ον] | οὐ κωλύει αὐτοῦς;

P. Vindob. G 16791.4-7⁴⁹ (Ermopolite VII) γράψατε | (...) ἀπιλιτικά (sic) γράμματα πρῶτον μετ' ἴνα ἀπολύσαι (...), ἔπιτα δὲ ἴνα μὴ | παρελθῶσιν δι' αὐτὸν τοῦ λοιποῦ.

Si tratta in questi casi di procedimenti amministrativi⁵⁰ o di misure di tipo poliziesco o comunque di interventi di autorità⁵¹.

⁴⁵ Per la datazione di tutto l'archivio, J. Gascou/K.A. Worp, *art. cit.*, pp. 83-89.

⁴⁶ Per la datazione di tutto l'archivio, J. Gascou/K.A. Worp, *art. cit.*, pp. 83-89.

⁴⁷ Seguivo da una delle usuali *abstrakten Anredeformen* come ad esempio ἀδελφότης: “dia dunque ordine la tua ...”. Wessely trascriveva soltanto παραγγείλη οὖν[, corretto tacitamente in παράγγειλαν οὖν [in DDBDP PHI7: correzione da non accettare. A l. 5 Wessely trascriveva ἀπελ⁹, lasciando insoluta la abbreviazione anche nell'*index verborum*; la abbreviazione è riportata come ἀπελθ() in DDBDP PHI7, che farebbe pensare a un aoristo di ἀπέρχομαι. La abbreviazione è da sciogliere in realtà in ἀπελ(ύ)θ(η), a indicare il momento in cui è stato emesso il documento, secondo la formula ricorrente in comunicazioni amministrative di questo periodo, cfr. ad esempio CPR XXII 1.13.

⁴⁸ La procedura in questo caso è più complessa: la latrice della lettera ha già ottenuto una sentenza (arbitrale o giudiziaria ?) relativa ad una controversia che ella ha con il suo *antidikos*. Ella si reca quindi dallo scrivente di SPP XX 212 esponendo il contenuto della sentenza – ma evidentemente senza mostrarne un testo scritto: la lettera si apre con ἐὰν ἀληθεύει -. Né riceve quindi SPP XX 212, con il quale si incarica un *archisymmachos* di risolvere la questione secondo quanto deciso nella sentenza, πρὸς τὴν δίκην. Lo scrivente si limita dunque a ordinare di dare applicazione a una sentenza emessa da una istanza a lui superiore.

⁴⁹ Vedi sopra n. 33.

⁵⁰ P. Cairo Masp. II 67194, PSI VII 824, P. Vindob. G 16791; cfr. anche P. Vindob. G 30067 (Ermopolite VII): παρακαλῶ οὖν (...) κελεύσαι τοῦτον ἀπολυθῆναι κτλ.

Al destinatario di P. Lond. III 1073 viene richiesto di scrivere un'ulteriore lettera ai responsabili del villaggio, i *prôtokômêtai*, ai quali dunque viene di fatto demandata la soluzione del problema. Lo stesso si verifica in P. Vindob. G 16791 e verosimilmente anche in SPP X 152 r. 3 (Arsinoite VII), παραγγείλη οὖν [ἡ] κή, con il quale si chiede di trasmettere ulteriori ordini a una istanza inferiore.

Lettere come quelle che avrebbero dovuto scrivere il destinatario di P. Lond. III 1073, P. Vindob. G 16791, e probabilmente anche quello di SPP X 152, sono di fatto conservate: CPR VIII 55 (Arsinoite VII)⁵², P. Cairo Masp. II 67194 (Afrodito c. 570)⁵³, P. Grenf. II 93 (Apollonos Anô ? VI/VII)⁵⁴.

⁵¹ P. Apoll. Anô 23, 24, P. Lond. III 1073, PSI VIII 938, PSI Congr. XI 14, SPP XX 212. Il tipo di intervento non è definibile in P. Cairo Masp. I 67085.3 (Afrodito VI) καταξίωσιν οὖν, δέσπο[τα], e SPP X 152 r.

⁵² Gli editori intendevano il documento come un “Auftrag an eine Person, (...) um eine nicht näher angedeutete Sache eines Briefträgers namens Julius zu erledigen. Ein Comes hat Auftrag gegeben, dass Julius sich absolut nicht in die Sache einmischen soll”. In realtà la parte conclusiva della comunicazione καὶ μὴ συγχωρήσαι αὐτὸν ἔν τιτι προσελθεῖν, ἐπειδὴ ἰ τοῦτο αὐτὸ ἤτησέν με γράψαι τῇ κή καθοσιώσει καὶ ὁ μεγαλοπ(επέστατος) κόμει(ς) – per la cui interpretazione vedi più avanti, n. 63 – lascia intendere che il mittente scrive la sua lettera in seguito a istruzioni dategli dal *komes*, che deve essere in una posizione a lui superiore. Se il *komes* si preoccupa di dare istruzioni sul modo in cui deve essere regolata la faccenda, deve essere perché a lui si era rivolto il *grammatêphoros* con le sue lamentele.

⁵³ Ἑλλάδιος [ὁ] τοποτηρ[η]τῆς τῆς Ἀντ[α]ίου (?) ἔγραψέν μοι διὰ το(ῦ) γραμματηφόρο(υ), ὡς τῆς ὑμετέρας ἰ ἀδελφότητος ἀπαιτούσης τὸν εἰρημένον ἰ γραμματηφόρον ἄνδρα φανερόν χρυσί[ον] (?) ἰ ὑπ[ὲρ] ἀρουρῶ]ν μὴ οὐκ ὦν ὑπ' ἀ[ὐ]τό[ν]. ἰ καταξίωσατε οὖν φυλάξαι τὸ δίκαιον τῷ γρ[α]μμ[α]τ[η]φόρῳ ἰ διὰ τὴν κέλευσιν τοῦ λαμπρ[ο]τά[το]υ ἰ ἀνδ[ρ]ῶ. Una persona, dalla quale sono state riscosse delle tasse per dei terreni che non erano suoi, è andata ad esporre il caso al *topotêrêtês*. Questi scrive una lettera (ormai perduta) con la sua decisione, e la affida al petente che – in qualità di *grammatêphoros* – la consegna ad una istanza inferiore. È questa istanza inferiore che scrive P. Cairo Maspero II 67194 e lo affida ancora al petente che, di nuovo fungendo da *grammatêphoros*, dovrà consegnarlo alla persona responsabile della riscossione illegittima per ottenere il suo diritto. Il mittente della prima comunicazione (quella perduta), è Helladios, noto da P. Cairo Masp. III 67279 r. 16, 24-25 e P. Coll. Youtie II 92.4-5, come *topotêrêtês*, rappresentante, del duca della Tebaide ad Anteopoli. All'ufficio ducale – per quanto, a quel che sembra, a livello decentrato tramite il suo rappresentante nella capitale della pagarchia – era stata presentata dunque la lamentela. Da rilevare che proprio lo stesso Helladios che in P. Cairo Masp. II 67194 interviene contro una esazione di imposte illegittima, è egli stesso accusato di esazioni illegittime in P. Cairo Masp. III 67279, una petizione al duca della Tebaide Kallinikos.

⁵⁴ † ὁ μεγαλοπρεπέστατος ὑμῶν υἱὸς ὁ κόμεις ἔγραψέν μοι πάντως παρασκευάσαι Φοιβ[ά]μωνα τὸν ἰ πρεσβύτερον τὸ δίκαιον φυλάξῃ (ἰ φυλάξαι) τῷ γραμματηφόρῳ αὐτοῦ ἀνυψῶ (per ἀνε-; l'ed. lo intendeva come nome proprio, ma cfr. W. Crönert, *Zur Kritik der Papyrustexte*, SPP IV p. 90)· καὶ ἐπειδὴ πρ[. ἰ αὐτὸν ἐξευτελέσαι (ἰ ἐξευτελίσαι), παρακαλῶ τὴν ὑμετέραν πατρικὴν θεοφιλίαν νουθετῆσαι αὐτό[ν] ἰ πρὸς τὸ δίκαιον· ἐπεὶ ἐὰν μὴδὲ ὑμῖν πείθεται ἀναγκάζομαι παρασκευάσαι αὐτὸν θέλοντα καὶ μὴ θ[έ]λοντα ἰ πρὸς τὰ γραφέντα μοι παρὰ τοῦ αὐτοῦ προειρημένου

3.d Istruzioni in caso di impossibilità a risolvere il caso

Infine, viene considerata la possibilità che l'istanza inferiore delegata non sia in grado di risolvere il caso. P. Vindob. G 40259: εἰ δὲ τί ποτέ ἐστι πέμψον μοι αὐτοῦς ἐνταῦθα καὶ διοικήσω τὸ πρᾶγμα αὐτῶν.

È evidente, che se anche il *διοικῆτης* Senouthios dovesse risolvere il caso attraverso un arbitrato, un tale procedimento non è altro che una via, un tentativo, una possibilità che viene offerta ai contendenti per impedire che la cosa sia risolta attraverso il potere coercitivo dello scrivente.

Questa funzione del *διοικῆτης* Senouthios si accorda perfettamente con quella che Steinwenter aveva proposto per i *διοικῆται* di Jeme: “durch Streitabwendung, bzw. Streitleösung die Zahl der Prozesse zu vermindern und dadurch den ordentlichen Richter, den Pagarchen, zu entlasten.”⁵⁵

Conclusioni simili sono in PSI Congr. XI 14.12-13 (Apollonos Anò seconda metà VII): λοιπόν, ἔργον ὑμῖν γένηται περὶ τούτου καὶ γρ[ά]ψ[ατέ μοι ἵνα μάθω τὸ πρᾶγμα τοῦ]το πῶς ἀπηλλάγη· εἰ δὲ μὴ ἴ ἀνάσχωνται ἀπαλλαγῆναι πρὸς αὐτὸν πέμψον μοι αὐτοῦς μετ[ὰ πάσης συντομίας]⁵⁶.

E in due altri documenti che, per quanto non menzionino esplicitamente i *grammatêphoroi* – tale menzione può bene, nel secondo, essere perduta –, sono comunque dello stesso genere:

P. Vindob. G 16047 (Ermopolite VII) εἰ δὲ καὶ ἔχει τι εἰπεῖν πέμψατε ἀμφοτέρους πρὸς με ἐν τῇ πόλει;

PUG I 34.6-9 (? VI) [ἢ ἄντιλέγοντας ἢ παραπέμψατε ἢ ἐπὶ τὴν πόλιν.

μεγαλοπρεπεστάτου ἀνδρὸς δεσ[πότητος ἐμοῦ. Verso: † τῷ ἀγ[ι]ωτ(άτῳ) πατρ(ὶ) κυρίῳ (cfr. U. Wilcken in Apf 3 [1906], p. 126) ἀββ(ῶ) † Cενοῦθη ἐπικτόπ(ω) † Cαραπάμμων υἱός. †. Il *grammatêphoros* è andato dal *komes* a lamentarsi di ingiustizie che gli fa il *presbyteros* Phoibammôn suo parente (αὐτοῦ di l. 2 è da riferire a ἀνεψιῶ e a πρεσβύτερον o meno probabilmente a κόμης: il *grammatêphoros* è parente del *presbyteros* Phoibammôn, o più difficilmente del *komes*; gli editori intendevano erroneamente “his letter-carrier”, del *komes*). Il *komes* – forse un pagarco ? – affida al petente una lettera – perduta – per un suo sottoposto, sempre un funzionario civile, con l’incarico di risolvere la questione. Il *grammatêphoros* consegna la lettera del *komes* allo scrivente di P. Grenf. II 93, che per sistemare la faccenda scrive al vescovo, in quanto superiore del *presbyteros*. Questa seconda lettera – P. Grenf. II 93 – viene affidata allo stesso *grammatêphoros*, che la consegnerà al vescovo. Lo scrivente cerca insomma di aggiustare la cosa ricorrendo alle gerarchie ecclesiastiche, perché la faccenda sia sistemata all’interno della chiesa. Se questa via non darà risultati, lo scrivente penserà lui ad aggiustare la cosa, voglia il *presbyteros* o no, verosimilmente mettendo in atto le vie della giustizia civile. Il fatto che egli minacci, qualora il *presbyteros* non voglia ubbidire al vescovo, di agire di forza, mostra che egli rappresenta un potere parallelo e indipendente da quello ecclesiastico: e cioè il potere dello stato.

⁵⁵ Steinwenter, *cit.*, p. 33.

⁵⁶ Quest’ordine di reinviare i contendenti dallo scrivente contrasta con la minaccia formulata dallo stesso scrivente subito prima alle ll. 11-12: εἰ ἂν γὰρ ὑποστρέψη πρὸς ἐμὲ ἀναπόκρ[ι]τος ἢ οὐ βαττάκης με, vedi oltre 3.e.

Ciò accade effettivamente in P. Oxy. VIII 1164 (VI o VII): i *grammatêphoroi* hanno presentato il loro caso al destinatario di P. Oxy. VIII 1164. Dopo che il caso era stato delegato con uno scritto, *grammata*, alla istanza inferiore – il mittente dello stesso documento –⁵⁷, entrambe le parti hanno portato testimoni a loro favore⁵⁸, e perciò (ll. 7-8) οὐκ ἐδυνήθην αὐτοὺς ἰ ἀπαλλάξαι. Lo scrivente dunque li rimanda indietro, con una lettera di accompagnamento e di spiegazioni⁵⁹, al suo superiore, che in un (secondo ?) arbitrato dovrà risolvere la faccenda⁶⁰.

Come, negli altri casi, l'istanza superiore (probabilmente il pagarco in P. Vindob. G 16047 e PUG I 34, avendo egli la sua sede nella città), intendesse

⁵⁷ ll.1-2: οἱ γραμματηφόροι ἦλθαν πρὸς ἐμὲ φέροντές μοι γράμματα τῆς ὑμετέρας ἰ πατρικῆς μεγαλοπρεπειᾶς ἔνεκεν καμήλου.

⁵⁸ ll. 4-7: προήνεγκαν οὐκ ὀλίγους ἰ ἄνδρας μαρτυροῦντας ὡς αὐτῶν ἔστιν ἡ κάμηλος· οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ οἱ ἰ γραμματηφόροι ἦνεγκαν ἄλλους μαρτυροῦντας πάλιν ὡς αὐτῶν ἔστιν ἡ αὐτῆ ἰ κάμηλος, καὶ τῶν ἀμφοτέρων ἐνεγκόντων μάρτυρας κτλ. Riferimenti espliciti a *martyres*, testimoni, come elemento decisivo per la formulazione del giudizio, sono ancora in P. Apoll. Anô 24 e 61.

⁵⁹ Appunto P. Oxy. VIII 1164, che fa di queste persone – e in relazione al quale esse sono – dei *grammatêphoroi*. Gli editori Grenfell e Hunt consideravano invece queste persone come dei “letter-carriers”, cfr. la traduzione del papiro.

⁶⁰ Gli editori riconducevano il documento ad ambienti privati – esso è classificato tra la “private correspondence” – e lo intendevano come “letter to a comes from a minor local magnate concerning a dispute for the possession of a camel, which was claimed by their respective subordinates. The writer proposes arbitration and promises that the sentence should be respected.” Ad ambienti privati sembra ricondurre il documento anche Modrzejewski, *art. cit.*, p. 244: “Theodosius, “a minor local magnate”, suggests to comes Petros to let the dispute about a question of possession which had arisen among their dependants be settled by arbitration; he assures in advance that he will do his best to get the arbiter’s decision carried into effect.” Ma nel papiro non c’è niente che possa far pensare che il secondo gruppo di contendenti, gli *antidikoi* dei *grammatêphoroi*, avesse un rapporto di dipendenza diretto – e privato – con il destinatario Petros. Questi dunque può bene avere una posizione istituzionale ed agire in qualità di funzionario dell’apparato statale. Quanto al mittente della lettera Theodosios, il fatto che egli parli dei *grammatêphoroi* come dei “suoi” (τῶν ἰ ἐμῶν a ll. 8-9, τοῦ(ς) ἐμοῦς a l. 10), non esclude comunque che egli potesse avere su di loro una autorità di tipo istituzionale, o come responsabile di un villaggio, o almeno in forza della “conciliation d’interêt” tra stato e proprietari terrieri che faceva di questi ultimi dei rappresentanti e degli agenti dello stato sulle loro proprietà: cfr. lo studio classico di J. Gascou, *Les grands domaines, la cité et l’État en Égypte byzantine*, T&MByz. 9 (1985), pp. 1-90, in particolare pp. 3-60; e da ultimo, dello stesso J. Gascou, *Les pétitions privées*, in D. Feissel/J. Gascou (édité par), *La pétition à Byzance*, Paris 2004, pp. 96-103. Ad un contesto di tipo pubblico, non privato, è ricondotto P. Oxy. VIII 1164 anche da D. Simon, *Zur Zivilgerichtsbarkeit im späbyzantinischen Ägypten*, RIDA 3e s., 18 (1971), p. 650s. Se si trattasse invece soltanto di una questione tra i dipendenti di due diversi patroni – i *grammatêphoroi* sotto il patronato del Theodosios mittente della lettera, i loro *antidikoi* sotto il patronato del destinatario Petros – e né Theodosios né Petros avessero funzioni istituzionali, sarebbe difficile capire perché i dipendenti di Theodosios vadano a lamentarsi da Petros, invece di recarsi dal loro patrono ed affidare a lui la difesa dei loro interessi.

intervenire – con misure poliziesche, come giudice di pace, o in maniera giurisdizionale – è difficile dire.

In ogni caso, anche quando l'intervento non è di tipo giudiziario-arbitrale, ma consiste soltanto in un "Auftrag oder Vorschlag, durch Schiedsmänner eine διάλυσις herbeizuführen"⁶¹, è questo "Vorschlag" da considerare come una sorta di imposizione.

3.e Intimazione a risolvere definitivamente il caso

In altri testi il mittente scrive che i *grammatêphoroi* non devono più recarsi da lui per la stessa questione. Una simile intimazione non è da intendere come un divieto ai *grammatêphoroi* di ripetere le loro lamentele, ma come un rafforzamento dell'ordine di risolvere la questione dato all'istanza inferiore: la controversia deve essere risolta definitivamente e secondo giustizia, senza lasciare alle parti motivo di ulteriori querele.

P. Oxy. XVI 1839.2-3 (VI) ἐὰν ἔτι ἔλθῃ πρὸς ἐμὲ [ἢ καὶ μὴ ἀ]πηλλάγησαν⁶², οὐκ ἔχει μου βασιτάξαι.

Molto simile il concetto espresso – ed anche il vocabolario usato – in PSI Congr. XI 14.11-12 (Apollonos Anō seconda metà VII): ἐὰν γὰρ ὕ]ποστρέψῃ πρὸς ἐμὲ ἀναπόκρι]τι]τος ἢ οὐ βασιτάξῃ με.

Simili anche SPP XX 212.2 (? VI-VII): καὶ μηκέτι συγχορήσῃς αὐτὴν προσελθεῖν μοι περὶ τούτου; CPR VIII 55.2 (Arsinoite VII): καὶ μὴ συγχορῆσαι αὐτὸν ἔν τινι προσελθεῖν⁶³; qualcosa di questo genere si trovava probabilmente anche nel lacunoso P. Cairo Masp. I 67085.4, προσέλθῃ⁶⁴ τῷ δεσπότη(η) τῷ μ[, dove il congiuntivo fa pensare a qualcosa come ἵνα μὴ προσέλθῃ oppure ἐὰν προσέλθῃ seguito da una qualche minaccia.

In qualche modo paragonabile è anche P. Apoll. Anō 24.6 (seconda metà VII): λοιπὸν μὴ δεηθῆ ἄλλῃς ἐπιτολῆς μου περὶ αὐτοῦ. Anche in questo caso, la frase "per il resto, che non ci sia bisogno di un'altra mia lettera a proposito di lui!", implica un'intimazione al destinatario a risolvere la questione con equità e una volta per tutte, in modo che le parti in causa non debbano di nuovo rivolgersi allo scrivente e costringerlo a rioccuparsi della cosa.

⁶¹ Steinwenter, *cit.*, p. 12.

⁶² La lettura ἀ]πηλλάγησαν invece del συ]νηλλάγησαν degli editori, è sicura: cfr. la immagine del papiro all'indirizzo <http://163.1.169.40/gsd/collect/POxy/index/assoc/HASH339c.dir/POxy.v0016.n1839.a.01.hires.jpg>

⁶³ Gli editori traducevano: "... und nicht gestatten, dass er sich auf irgendwelche Weise der Sache zuwendet"; cfr. anche introd. al papiro: "Ein comes hat Auftrag gegeben, dass Julius sich absolut nicht in die Sache einmischen soll." Il verbo προσέρχομαι ha qui in realtà – come risulta dai paralleli – il significato tecnico di "rivolgersi" a qualcuno con una richiesta, una petizione, e la frase è da intendere "e non permettere che egli presenti una (altra) lamentela per un qualche motivo".

⁶⁴ Secondo una proposta di R.H. Horn, *The Use of the Subjunctive and Optative Moods in the Non-Literary Papyri*, Diss. Philadelphia 1926, p. 123, riportata in *BL* VI 25, il congiuntivo potrebbe qui essere un errore per l'infinito. Ma il testo del papiro è frammentario e la sua struttura sintattica rimane poco chiara.

3.f Interventi coercitivi

E se i problemi che hanno dato origine alle lamentele, non possono essere risolti pacificamente, non si rinuncia all'impiego della forza: lo scrivente di PSI VIII 938 (Afrodito VI) minaccia, qualora il destinatario non riesca a riscuotere una somma della quale alcune persone sono debentrici ai *grammatêphoroi*, di inviare a riscuotere il capo delle guardie (ll. 5-6): ἀλλὰ πάντως ἀπαιτήσατε αὐτούς, ἐπεὶ θεὸς οἶδεν πέμπω τὸν ἀρχίφρουρον⁶⁵ ἰ ἀπαιτοῦντα αὐτοὺς μετὰ δαπάνης.

Analogamente lo scrivente di P. Grenf. II 93 (Apollonos Anô ? VI/VII) minaccia di ricorrere alle maniere forti qualora il *presbyteros* che ha fatto un torto al *grammatêphoros* non voglia dare ascolto al vescovo al quale è diretta la lettera (l. 4): ἐπεὶ ἐὰν μηδὲ ὑμῖν πείθεται ἀναγκάζομαι παρασκευάσαι αὐτὸν θέλοντα καὶ μὴ θ[έ]λοντα.

4. Le vie della giustizia: 'petizioni orali' e arbitrato come soluzione imposta

Dopo averne messo in evidenza la struttura e gli aspetti comuni, e aver chiarito il contesto e la successione dei fatti dei quali esse sono il prodotto, è possibile parlare di queste 'lettere bizantine' quasi come di una tipologia documentaria di ambito giuridico, con la sua funzione, la sua struttura, e le sue formule. Sulla natura più precisa di questa tipologia documentaria, che si riallaccia ad antecedenti del periodo romano, si ritornerà più avanti.

Prima però, alcune osservazioni sulle procedure che questi documenti mostrano o sottointendono. Anche nei casi nei quali la decisione dell'istanza interpellata consiste nel rimandare la controversia ad un arbitrato, a una mediazione, o ad una qualche altra via extragiudiziarica, ciò sembra essere non una semplice proposta, ma piuttosto una misura coercitiva.

Ancora, e conseguentemente, ciò che normalmente si legge in compromessi e *dialyseis*, e cioè che le due parti volontariamente, insieme e di comune accordo, hanno deciso di venire a un arbitrato o una mediazione⁶⁶, non deve necessariamente corrispondere alla realtà dei fatti.

⁶⁵ Per l'*archiphrouros*, G. Rouillard, *L'administration civile de l'Égypte byzantine*², Paris 1928, pp. 45-46.

⁶⁶ BGU I 309.6-8 (Arsinoite 602): τὸδε τὸ κομπρόμιττον ποιούμε(ε)θα ἢ πρὸς ἀλλήλους ἐκουσίᾳ γνώμῃ; idem in BGU I 315.5-6 (Arsinoite 627, cfr. P. Heid. V 361.38 n.), SB I 5271.6-7 (Arsinoite 615), cfr. R.S. Bagnall/K.A. Worp, *Christian Invocations in the Papyri*, CdÉ 56 (1981), p. 121 n. 1, SB I 5681.4-5 (Arsinoite, cfr. R.S. Bagnall/K.A. Worp, *CSBE*¹ p. 61 n. 52, 654 o 669, cfr. D. Hagedorn/K.A. Worp, *Papyri aus der Sammlung Gradenwitz im Kloster Beuron*, ZPE 134 [2001], p. 176), XIV 12194.7-8 (Arsinoite VII), XXIV 15899.5-6 (Arsinoite 608); BGU I 315.12-13 (Arsinoite 627): ἔδοξεν αὐτοὺς αἰρήσασθαι (sic) κατὰ ἢ κοινήν γνώμην; κοινή γνώμη in P. Iand. III 41.14 (Ossirinco seconda metà VI, cfr. N. Gonis, *An Unrecognised (Post)Consular Date of 383*, ZPE 147 [2004], p. 164 n. 1); P. Lond. III 992.11-12 (p. 253) (Ermupoli cfr. *BL I* 295, 507): καὶ πρὸ δίκης καὶ φιλονικείας (sic) ἢ ἔδοξεν ἡμῖν κοινή γνώμη ἀπαντήσαι εἰς δίαίταν; P. Lond. V 1707.5 (Antinoe 566) ἔδοξεν αὐτοῖς διαίτη χρῆσασθαι καὶ

È invece la persona che ha subito – o ritiene di aver subito – un’ingiustizia, che si rivolge a un ufficiale o a un personaggio influente per avere giustizia: si potrebbe dire che questi presenta una sorta di petizione orale. Da rilevare che proprio nel periodo coperto da questo genere di documenti, le petizioni propriamente dette, ed anche in buona misura le lettere di petizione, regrediscono notevolmente, fino a scomparire del tutto⁶⁷.

In diversi casi sembra che l’istanza interpellata abbia già preso una decisione – per lo più a favore del petente – e si limiti a ordinare di darle applicazione, anche se attraverso la forma di un arbitrato.

Il procedimento che si lascia intravedere attraverso queste comunicazioni mette in una luce più corretta il così frequente ricorso all’arbitrato o altri procedimenti extragiudiziari testimoniato dai numerosi compromessi e *dialyseis*; esso chiarisce come in realtà si arrivasse ad una soluzione arbitrale e quali vie seguisse la amministrazione della giustizia.

Compromessi e *dialyseis* sono solo – come del resto già risulta chiaramente da alcuni di questi documenti⁶⁸ – la conclusione del problema, la fine della storia; il punto di arrivo di una vicenda sul cui procedere siamo il più delle volte del tutto privi di informazioni. Questa mancanza di informazioni sulle vie attraverso le quali si poteva arrivare ad una soluzione arbitrale o comunque extragiudiziaria di una controversia, può portare ad una sopravvalutazione del ruolo dell’arbitrato – da un punto di vista non della frequenza con la quale tale procedimento poteva essere impiegato, ma del valore e significato che a tale procedimento può essere attribuito –, e in particolare a una sopravvalutazione della volontarietà della scelta di una simile via per risolvere una controversia⁶⁹. Con quel che ne consegue per il significato da attribuire a questa presunta volontarietà⁷⁰.

εἴλαντο κατὰ κοινήν συναίνεσιν; P. München I 6.4 (Siene ? 583): κατὰ κοινήν γνώμην μετῆται τινῶν συνελθεῖν αὐτοῦς; cfr. anche l. 23; SB I 5681.28-29: ἔδοξεν αὐτοῖς αἰρήσασθ[αι] κοινή γνώμη; BGU I 317.2 (Arsinoe 580/581): [τήνδε τὴν ἔγγραφον] (cfr. *BL* I 435) ὁμολογίαν τῆς διαλύσεως καὶ τελείας ἀπαλλαγῆς ποιοῦμαι ἐκουσίᾳ γνώμῃ (cfr. *BL* I 38) καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει; P. München I 7.6-8 (Antinoe 583): τάδε τὰς ἀντισυγγράφους διαλύσεις τίθενται καὶ ποιοῦνται ἢ πρὸς ἀλλήλους ἐκόντες καὶ πεπεισμένοι πάσης ἀπάτης ἢ καὶ βίας χωρὶς; P. Par. 20.4 (Panopoli 600): ταύτην τίθεντο (*sic*) καὶ ποιοῦνται πρὸς ἑαυτοὺς τὴν αἰώνιον διάλυσιν ἐκόντες καὶ πεπεισμένοι.

⁶⁷ J. Gascou, *Les pétitions privées*, in D. Feissel/J. Gascou (édité par), *La pétition à Byzance*, Paris 2004, pp. 93-94 e J. Gascou/J.-L. Fournet, *Liste des pétitions sur papyrus des V^e-VII^e siècles*, *ibid.*, pp. 141-196.

⁶⁸ Cfr. T. Gagos/P. van Minnen, *Settling a Dispute. Toward a Legal Anthropology of Late Antique Egypt*, Ann Arbor 1994, pp. 37-38 e i documenti ivi citati. Cfr. anche P. Lond. V 1708, con la lunga e complessa serie di vicende, anche giudiziarie, che vengono narrate come antefatto dell’arbitrato.

⁶⁹ Secondo la analisi di *dialyseis* e compromessi condotta da Gagos e van Minnen, l’intervento di ufficiali per la scelta di una soluzione extragiudiziaria di una controversia sarebbe ampiamente documentato fino alla fine del V secolo, ma cesserebbe nel periodo

In verità una *dialysis* è spesso solo la via che viene scelta dall'autorità e che viene imposta alle parti – o piuttosto, come sembra, alla parte accusata – per risolvere una controversia, o anche addirittura per imporre una soluzione già decisa e darle una forma giuridica.

Chi ha subito un'ingiustizia e – come è presumibile per buona parte della popolazione egiziana – non ha un'idea chiara di diritto e procedimenti giudiziari, si rivolge semplicemente e in maniera ingenua ad un personaggio influente, spesso – anche se non necessariamente – a un ufficiale. Questi, dopo aver ascoltato la lamentela e spesso anche dopo aver già preso una decisione – se mai condizionata all'accertamento di alcuni elementi –, sceglie la via che gli appare la più veloce, la più semplice, la più efficace e la più economica, per sistemare la questione⁷¹.

L'istanza presso la quale è stata presentata la querela ordina dunque – se la cosa non è da risolvere con misure amministrative o poliziesche, o ancora in altro modo – di far venire le due parti ad un arbitro, il cui esito può essere già deciso⁷².

Tutto ciò ha poco a che fare con il supposto desiderio della popolazione egiziana di evitare traumatici – da un punto di vista sociale e antropologico – procedimenti giudiziari, o con una presunta sfiducia e diffidenza nei confronti dello stato bizantino ortodosso⁷³: in definitiva, gli ufficiali che comunque – tanto in un procedimento giudiziario che di altro genere – avrebbero dovuto risolvere il caso, altro non erano che egiziani e copti, quanto quelli che sarebbero intervenuti in un arbitrato.

In che misura potesse essere volontaria la scelta di un tale modo di procedere risulta chiaramente da intimazioni quali “mandali da me, e deciderò io” di cui al punto 3.d, o “e non lasciare che vengano da me un'altra volta” di cui al punto 3.e; o ancora meglio, da un testo come P. Grenf. II 99a (? VI/VII):

† Δαυεὶτ ἀνεδέξατο Θασιάν ὥστε αὐτὴν ἀπελθὶν (*sic*) εἰς δίαίταν (παρ.: διαίτην) καὶ τὰ ἀπὸ διαίτης ποιήσῃ (*l. ποιήσειν*)· εἰ δὲ μὴ ποιήσῃ ἐπὶ τῷ ἐμὲ βαλεῖν αὐτὴν εἰς τὴν φυλακὴν.

successivo: T. Gagos/P. van Minnen, *op. cit.*, p. 41. Le nostre ‘lettere bizantine’ attestano invece ampiamente tale intervento ancora per i secoli VI e VII.

⁷⁰ Cfr. ad esempio A.A. Schiller, *The Courts are no more*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, Milano 1971, I pp. 500-502: in particolare le considerazioni relative al ‘nazionalismo’ della popolazione egiziana, per cui i copti avrebbero evitato (p. 501) “all unnecessary contact with government officials”. Essi invece (p. 502) “would turn to the respected members of their own communities – and not in their capacity as minor local officials, but as trusted co-religionists – for aid as arbiters or as mediators in settling their little disputes”. Contro la ancora diffusa idea del ‘nazionalismo egiziano’, cfr. E. Wipszycka, *Le nationalisme a-t-il existé dans l'Égypte byzantine?*, JJP 22 (1992), pp. 83-128. Motivazioni di ordine religioso sono escluse anche da T. Gagos/P. van Minnen, *op. cit.*, p. 43.

⁷¹ Cfr. D. Simon, *Zur Zivilgerichtsbarkeit im spätbyzantinischen Ägypten*, RIDA 3e s., 18 (1971), p. 654. Cfr. anche T. Gagos/P. van Minnen, *op. cit.*, pp. 42-43.

⁷² Cfr. anche Simon, *art. cit.*, p. 650, che rilevava come in P. Oxy. VIII 1164 “das Schiedsverfahren gerade nicht auf private Initiative durchgeführt wird.”

⁷³ Vedi sopra, n. 70.

“David ha garantito per Thaesia, che ella si presenterà all’arbitrato e che adempirà alla decisione arbitrale. Se non lo farà, la getterò in prigione !”

Analogamente, almeno in alcuni casi l’istanza incaricata di far venire le parti a un arbitrato viene anche esplicitamente richiesta di far sì che esse si attengano al verdetto arbitrale: P. Apoll. Anò 61.5-6: καὶ π[οίη]σον αὐτοὺς (...) ἐμμεῖναι τὰ κριθηόμενα; P. Oxy. VIII 1164.9 (VI o VII) καὶ τὰ ἀπὸ διαίτης ποιῆσαι. Con quali mezzi non viene precisato; difficilmente però con l’esclusione di misure di coercizione⁷⁴.

Il ricorso all’arbitrato o ad altre soluzioni extragiudiziarie insomma non implica affatto la rinuncia – e ancor meno il rifiuto – all’intervento di un rappresentante dell’apparato statale nella la soluzione di una controversia.

5. La natura dei documenti e i loro precedenti

Infine, la questione della natura di questi documenti, che, in seguito ad una querela rivolta a una autorità, vengono diretti di regola ad un sottoposto ed affidati alla persona che ha presentato la lamentela. Attraverso queste comunicazioni viene delegata un’istanza inferiore a prendere una decisione per la soluzione di una controversia, o ad applicare una decisione già presa.

Non si tratta, è evidente, di semplici ‘lettere’. Si tratta invece di risposte a persone che sono andate a lamentarsi, che hanno in un certo modo, presentato oralmente e personalmente una petizione: un genere documentario che, come si è già detto, in questo periodo scompare.

Queste comunicazioni hanno in definitiva la stessa funzione e le stesse caratteristiche delle *hypographai* delle petizioni di età romana, o ancora meglio, delle comunicazioni che in certi momenti del periodo romano venivano affidate al petente in risposta ad una petizione, e con le quali si delegava un’istanza inferiore a risolvere una questione⁷⁵.

Così R. Haensch, *Die Bearbeitungsweisen von Petitionen in der Provinz Aegyptus*, ZPE 100 (1994), p. 489: “Im 1. und beginnenden 2. Jh. (Phase I) reagierte

⁷⁴ Il potere coercitivo dell’apparato statale entra comunque in gioco – anche in assenza di riferimenti espliciti – per garantire la applicazione di una decisione arbitrale. Come osserva D. Simon, *art. cit.*, pp. 624, 652-653, anche nei casi in cui le parti ricorrono all’arbitrato per la soluzione di una controversia, esse non possono comunque evitare di ricorrere al potere coercitivo dello stato: se non per la soluzione della controversia, almeno per la applicazione della decisione presa uguale attraverso quale procedimento: (p. 653) “Zusammenfassend haben wir festzustellen, daß aus den vorhandenen Schiedsurkunden und Vergleichen ein Hinweis auf eine gesteigerte Zurückhaltung der Bevölkerung gegenüber den staatlichen Gerichten nicht zu entnehmen ist und daß von einem Verzicht auf den staatlichen Zwangsstab nicht die Rede sein kann.”

⁷⁵ Per una dettagliata trattazione di queste comunicazioni con le quali il prefetto comunicava ad un sottoposto i provvedimenti di carattere sostanziale da prendere, o lo delegava a prendere egli una decisione, cfr. G. Foti Talamanca, *Ricerche sul processo nell’Egitto greco-romano*, II, *L’introduzione del Giudizio* 1., Milano 1979, pp. 164-196.

der Statthalter auf eine überreichte Petition anscheinend in der Form, daß er einen kurzen Brief verfassen ließ. In ihm erläuterte er dem Administrationsträger, an den er den Bittsteller verwies, wie er das Gesuch behandelt wissen wollte. Diesem Schreiben fügte man die ursprüngliche Petition in Abschrift oder als abgezeichnete Beilage hinzu. Beide Dokumente zu überbringen, war dann Aufgabe des Bittstellers.”

Queste ‘lettere bizantine’ acquistano così un significato particolare per l’esame da un lato delle vie che nella tarda antichità venivano scelte dalla popolazione egiziana per la presentazione delle proprie lamentele; dall’altro, del procedimento avviato dalle diverse istanze per la soluzione di queste controversie, si potrebbe dire quasi per la elaborazione di queste ‘petizioni orali’⁷⁶.

⁷⁶ Questo esame dovrebbe naturalmente prendere in considerazione anche quelle comunicazioni trasmesse direttamente all’istanza richiesta di risolvere il caso, senza essere cioè affidate al ‘petente’, o almeno senza che egli venga menzionato nel testo come *grammatêphoros*. Casi di questo genere – pur non essendo qui stati trattati – possono in effetti per contenuto e struttura essere molto simili ai testi con *grammatêphoroi*, allo stesso modo in cui *hypographai* ed *epistulae* dei prefetti possono esser tra loro simili indipendentemente dalle modalità della trasmissione all’istanza incaricata. Così ad esempio in P. Vindob. G 16047 (Ermopolite VII), la cui edizione è in preparazione per un prossimo volume di CPR e che si è già avuto modo di citare sopra, si trova il riferimento a ciò che è stato detto dal petente e alla sua iniziativa di presentare il caso allo scrivente (punto 3.a), ὡς λέγει; l’esposizione del caso: ἦλθεν τις ποτε (...) καὶ ἐκώλυεν αὐτὸν (punto 3.b); l’ordine di intervento: μὴ συγχωρήσετε οὖν αὐτὸν κωλύσαι (...) ἀλλὰ πάντως (punto 3.c); le istruzioni qualora non fosse possibile risolvere il caso: εἰ δὲ καὶ ἔχει τι εἰπεῖν πέμψατε ἀμφοτέρους πρὸς με ἐν τῇ πόλει (punto 3.d).

